

Codice DB1614

D.D. 15 ottobre 2014, n. 684

**L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17 - D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 - D.G.R. n. 103-2937 del 21/12/2009. Approvazione schema di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale rivolti agli esercenti le attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.**

#### IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 con la quale la Giunta regionale, in attuazione delle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., istituiva il corso di formazione professionale valido per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;

vista la D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 con la quale la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 38/2006 e s.m.i., istituiva il corso obbligatorio, per ciascun triennio, di aggiornamento professionale rivolto ai titolari o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;

visto che la gestione di detti corsi é subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte e che l'ente interessato deve presentare idonea richiesta alla Direzione regionale Attività produttive dichiarando:

- a) di essere già accreditato per le macrotipologie B e C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006
- b) di avere comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento dei corsi siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;

vista la domanda presentata dalla società FORM.AL.CONF. s.c.r.l., con sede legale in Alessandria, via Cardinal Massaia, 2/B.

Accertato che il soggetto succitato possiede i requisiti sopra elencati, si provvede pertanto a stipulare con il medesimo la convenzione per la gestione dei corsi in oggetto indicati, come dallo schema allegato alla presente per farne parte integrante.

Vista la L.R. 38/2006 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

vista la L.R. 28/1999 e s.m.i. "Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

vista la L.R. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale",

*determina*

- di stipulare con la società FORM.AL.CONF. s.c.r.l., con sede legale in Alessandria, via Cardinal Massaia, 2/B, la convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale rivolti agli esercenti le attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che detti corsi di formazione non comportano oneri a carico della Regione;

- con la stipulazione della presente convenzione, l'ente gestore si impegna ad erogare i corsi di formazione indicati in oggetto nel pieno rispetto della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 e della D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Claudio Marocco

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**Schema di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale rivolti agli esercenti le attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.**

TRA

La Regione Piemonte, Cod. Fisc. 80087670016, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive, dott. Giuseppe Benedetto, nato a Busca (CN) il 25/01/1948, domiciliato ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Meucci 1,

E

La società FORM.AL.CONF.S.C.R.L. con sede legale in Alessandria, C.F./P.IVA 00383700065, rappresentata dal sig. Lorenzo Canepa, in qualità di rappresentante legale, nato a Ovada (AL) il 10/12/1958 (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Alessandria, via Cardinal Massaia, 2/B.

Premesso che:

la Giunta regionale con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, in attuazione delle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., istituiva il corso di formazione professionale valido per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;

la Giunta regionale con D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009, in attuazione della legge regionale 38/2006 e s.m.i., istituiva il corso obbligatorio, per ciascun triennio, di aggiornamento professionale rivolto ai titolari o loro delegati nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;

la gestione di detti corsi è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione, come stabilito dalle deliberazioni succitate;

si conviene e si stipula quanto segue,

Art. 1

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione dei corsi indicati in oggetto, la società FORM.AL.CONF.S.C.R.L., con sede legale in Alessandria, nel prosieguo denominata "ente gestore", C.F./P.IVA 00383700065, rappresentata dal sig. Lorenzo Canepa, in qualità di rappresentante legale, nato a Ovada (AL) il 10/12/1958 (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Alessandria, via Cardinal Massaia, 2/B.

Art. 2

L'ente gestore dichiara che:

- è già accreditato per le macrotipologie MC, tAP, tAD, tFAD, MET, presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006;
- ha comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare;

- le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

#### Art. 3

L'ente gestore si impegna a:

- gestire il corso di formazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Direttiva approvata con D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011;
- attivare il corso con la frequenza di almeno una edizione ogni semestre presso la sede operativa da esso comunicata, così come indicata all'articolo 5 del presente atto, previa comunicazione della data di avvio e della data presunta di fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione, dell'elenco dei partecipanti, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate e dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, alla Direzione Regionale Attività Produttive, Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it";
- comunicare alla suddetta casella di posta elettronica eventuali variazioni riguardanti la sede indicata all'art. 5 della presente convenzione.

#### Art. 4

L'ente gestore ha facoltà a gestire il corso obbligatorio di aggiornamento professionale rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto della D.G.R. 103-12937 del 21/12/2009. In caso di avvio di detto corso, l'ente si impegna a comunicarlo secondo le modalità previste all'art. 3 innanzi richiamato.

#### Art. 5

L'ente gestore dichiara di erogare il corso presso la sede di Alessandria, via Cardinal Massaia, 2/B.

#### Art. 6

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga i corsi di formazione applicare puntualmente le disposizioni delle direttive approvate con D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011 e con D.G.R. 103-12937 del 21/12/2009. Le prescrizioni in esse indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalla l.r. 38/2006 e s.m.i. art. 5 e l.r. 28/1999 e s.m.i. art. 17.

#### Art. 7

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso la sede operativa dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

#### Art. 8

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti il succitato articolo 5, che

devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

Art. 9

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

Art. 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Art. 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nella D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011 e nella D.G.R. 103-12937 del 21/12/2009 nonché le norme dettate dalle leggi regionali 38/2006 e s.m.i. art. 5 e 28/1999 e s.m.i. art. 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Art. 13

I corsi professionali di cui agli artt. 3 e 4 della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte  
Il Direttore Regionale  
Direzione Attività Produttive  
dott. Giuseppe Benedetto

FORM.AL.CONF.s.c.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Lorenzo Canepa